



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2954 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L. RELATIVO ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE CON L'INTRODUZIONE DI UNA BENNA VAGLIATRICE E BENNA FRANTOIO DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VENEZIA, IN VIA MALAMOCCO 84/A.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA.
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- iv. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale
- v. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vi. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- vii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 13311 del 15/02/2017 con cui la ditta Tiso Alfredo e figli s.r.l., con sede legale in Venezia, Via Malamocco 84/a, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica di un impianto di recupero rifiuti da demolizione con l’introduzione di una benna vagliatrice e benna frantoio;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 28.02.2017 l’avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. con nota prot. 16157 del 23.02.2017 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza interrompendo i termini del procedimento;
- ii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 17532 del 28.02.2017 la società Tiso Alfredo e figli s.r.l. ha trasmesso le osservazioni ai motivi ostativi comunicando l'avvenuto deposito della documentazione relativa alla verifica di VIA presso: il comune di Venezia, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e Laguna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto;
- iii. con nota prot. n. 37742 del 02.05.2017 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 55156 del 22.06.2017;
- iv. Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 64348 del 20.07.2017 la società Tiso Alfredo e figli s.r.l. ha trasmesso una nuova planimetria dello stato di progetto prevede la ridefinizione della barriera arborea lungo il lato laguna.
- v. con nota acquisita agli atti con prot. n. 30946 del 23.03.2017 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 da parte del comune di Venezia;
- vi. Il Comitato VIA ha svolto un'istruttoria contenuta nel parere allegato al presente provvedimento in merito alle osservazioni pervenute che sono state accolte;
- vii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni pervenute è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- viii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale relativa all'intervento in parola;
- ix. il Comitato VIA nella seduta del 24.07.2017 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 67052 del 01.08.2017
- x. con numero di serie 01150791964464 del 19.09.2016 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare/assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 13311 del 15/02/2017 e relativo alla modifica di un impianto di recupero rifiuti da demolizione con l'introduzione di una benna vagliatrice e benna frantoio nel rispetto delle seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 67052 del 01.08.2017 che fa parte integrante della presente determinazione:
 - a) Una volta realizzati gli interventi previsti dal progetto, ad attività a regime, dovrà essere verificata la congruenza della previsione con la reale situazione futura dei livelli acustici ambientali attraverso lo svolgimento di una indagine fonometrica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti acustici con particolare attenzione alla verifica del limite differenziale presso i ricettori abitativi a sud est della ditta. (indicati come Ricettore 1 nella DPIA).
Entro 30 giorni dell'effettuazione dell'indagine fonometrica dovranno essere trasmessi gli esiti via PEC alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV- dipartimento provinciale di Venezia.
 - b) Al fine di ridurre il consumo di risorsa idrica si preveda il riutilizzo delle acque. Pertanto **entro 60 giorni** dal ricevimento della presente, dovrà essere trasmessa via PEC alla Città metropolitana la soluzione progettuale prescelta per adempiere a tale scopo.
 - c) L'azienda dovrà realizzare entro il **31.12.2018** le opere legate al trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali e lavaggio impianti, così come previsto dal Piano di Tutela delle Acque e il progetto dovrà essere condiviso e approvato con gli Enti preposti.

Dell'avvenuta realizzazione delle opere dovrà esserne data comunicazione alla Città Metropolitana di Venezia entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

- d) L'esercizio dell'attività di frantumazione e vagliatura con le nuove attrezzature potrà avvenire solo dopo la realizzazione di quanto previsto al punto c) e fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti.
- e) La barriera arborea dovrà essere realizzata entro il **31.03.2018**. La modifica proposta, acquisita agli atti con protocollo n. 64348 del 20.07.2017, dovrà essere comunicata al comune di Venezia per l'eventuale aggiornamento del PDC n. 217258 del 8 marzo 2015-rif. Prat. N. 2011/246933-fascicolo 2011.XII/2/2.4449.
Entro il medesimo termine (31.03.2018) dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Venezia una comunicazione attestante la realizzazione della barriera arborea, con l'indicazione delle essenze utilizzate e corredata da idonea documentazione fotografica
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla modifica di un impianto di recupero rifiuti da demolizione con l'introduzione di una benna vagliatrice e benna frantoio, acquisito agli atti con protocollo n. 13311 del 15/02/2017.
 3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
 4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
 5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni e interruzioni previste per legge, era fissato al 19/07/2017. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
 6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
 7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Tiso Alfredo e figli s.r.l. e trasmesso al Comune di VENEZIA, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto.
 8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

